

STLEG/AVVSU

**Autorità di Sistema Portuale  
Mar Occidentale Ligure**

Porto di Savona. Concessione demaniale marittima cantiere ex Mondo Marine

PALUMBO SAVONA SUPERYACHT S.R.L. (C.F. 08804321217), con sede in Napoli, Calata della Marinella, in persona dell'amministratore unico Sig. Giuseppe Palumbo,

premessi che

- a) in data 9 febbraio 2017 Mondo Marine -allora *in bonis*- già titolare di licenza quadriennale di concessione su alcune aree demaniali in Savona, lungomare Matteotti, ha presentato ad Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in breve "ADSPMLO") richiesta di rinnovo trentennale e accorpamento delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2017;
- b) ADSPMLO ha pubblicato l'avviso relativo all'istanza sul proprio sito, sull'Albo Pretorio del Comune di Savona e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c) entro la data indicata nel predetto avviso per il deposito di istanze concorrenti (il 10 luglio 2017), non sono state presentate né osservazioni, né manifestazioni di interesse e/o istanze concorrenti da parte di altri soggetti (ivi compresa Monaco Marine);
- d) con nota del 13 luglio 2017 Mondo Marine ha comunicato di essere stata ammessa dal Tribunale di Savona alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 della legge fallimentare, con la precisazione che il piano concordatario allo studio avrebbe contemplato "la collocazione sul mercato dei rami aziendali in continuità esterna, con massima preservazione possibile dell'integrità dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, con conseguente valorizzazione al servizio dei creditori";

e) l'istruttoria per il rilascio del titolo concessorio è proseguita ed in data 5 ottobre 2017 ADSPMLO ha inoltrato a Mondo Marine S.p.A. comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, avvisando che, stante la richiesta di ammissione al concordato preventivo formulata al Tribunale di Savona da parte di quest'ultima, non si ritenevano sussistenti i presupposti per procedere con il rilascio della richiesta concessione;

f) nei termini previsti dalla norma, con nota 13 ottobre 2017, Mondo Marine ha fornito le proprie osservazioni al preavviso di rigetto, facendo presente di avere intenzione di perseguire "... soluzioni della propria crisi che consentano di preservare la continuità aziendale, interna od esterna, al fine di salvaguardare la più ampia occupazione possibile ed una realtà industriale di elevata importanza strategica per il territorio ed il settore...". Per comprovare tale circostanza, Mondo Marine ha allegato alla propria missiva l'istanza presentata al Tribunale di Savona al fine di ottenere la proroga del termine per la presentazione della proposta concordataria, nonché parere sottoscritto dall'avv. Luigi Fontana, secondo il quale, tra l'altro, *"... negare una concessione in ragione del fatto che l'istante ha depositato domanda di concordato in bianco contrasterebbe, inoltre, con i principi in tema di crisi di impresa, i quali, come è noto, sono rivolti a salvaguardare quanto più possibile la continuità aziendale e comunque la conservazione dell'azienda nell'interesse di tutti gli stakeholder e a questo fine disciplinano espressamente, tra l'altro, l'ipotesi che una impresa ammessa al concordato con continuità aziendale partecipi alle procedure di affidamento di contratti regolati dal codice dei contratti pubblici (v. art. 186 bis LF e ora 110, D. Lgs. 50/2016)..."*;

g) in data 13 novembre 2017 Mondo Marine ha inoltrato ad ADSPMLO comunicazione, con cui chiedeva *"... in subordine al rinnovo trentennale e accorpamento delle concessioni in essere, il rilascio di una concessione demaniale regolata da licenza della durata di quattro anni, a partire dal 1 gennaio 2018..."*. La stessa comunicava anche quanto segue: *"... con riferimento al contratto di affitto di ramo di azienda al vaglio del Tribunale, chiede di essere autorizzata, per la durata dell'affitto di azienda, indicato in sei mesi da quando, ottenuta l'autorizzazione del caso da parte del Tribunale, tale affitto prenda efficacia, all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto*

*della concessione ai sensi dell'art. 45 bis codice nella navigazione già durante la vigenza di tale titolo, nonché del successivo...";*

h) in data 15 novembre 2017, il Comitato di Gestione di ADSPLO, con la deliberazione prot. 93 novembre 2017, sulla premessa che

*"... gli Uffici dell'Ente ritengono: -che possa essere rilasciata concessione demaniale marittima quadriennale subordinata a che siano adempiuti tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative e al perfezionamento ex art. 45 bis Cod. Nav. di cui al punto seguente contestualmente al rinnovo del titolo. Inoltre, tale titolo sarà risolutivamente condizionato alla presentazione, entro il 30 giugno 2018, di adeguato piano industriale nonché all'approvazione, entro la medesima data, del piano concordatario - di inserire nel titolo concessorio specifica clausola di restituzione anticipata senza diritto ad alcun indennizzo, della porzione di area demaniale marittima compresa tra la Galleria Valloria e la palazzina direzione al fine di consentire la realizzazione della prevista passeggiata ciclo pedonale di Savona-Albissola Marina; -che possa essere rilasciata autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav. in capo alla società Palumbo Group S.p.A., subordinatamente all'esito favorevole dell'istruttoria e all'autorizzazione del Tribunale; -di non accogliere la richiesta di dilazione del canone in rate semestrali",*

esprimeva parere favorevole *"al rilascio ed al rinnovo dei titoli demaniali, di autorizzazione ex art. 24 Regolamento Codice della Navigazione e di autorizzazioni ex art. 45 bis, procedimento amministrativo ex art. 37 Cod. Nav. e di autorizzazioni ex art. 45 bis, procedimento amministrativo ex art. 37 Cod. Nav. e art. 55 Cod. Nav." ;*

i) in data 24 novembre 2017, veniva convocata presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Unità Gestione Vertenze Imprese in Crisi – apposita riunione per la trattazione della vicenda Mondo Marine S.p.A., a cui presenziavano i rappresentanti del predetto Ministero, della Regione Toscana, della Regione Liguria, i commissari giudiziali della Monaco Marine, la RSU della medesima, nonché i rappresentanti di ADSPMLO e di Mondo Marine, Unione Industriali di Savona, Organizzazioni

Sindacali nazionali e territoriali di settore. Come consta dal verbale redatto in tale occasione tutte le parti si impegnavano a fare tutto il possibile al fine di permettere la continuazione delle attività ed il mantenimento delle attività lavorative;

m) in data 6 dicembre 2017, Mondo Marine ha richiesto: 1) il rilascio dell'autorizzazione ex art. 45 bis in favore della Palumbo Savona Superyacht S.r.l. allegando, tra l'altro, il contratto di affitto di ramo di azienda con la medesima e l'autorizzazione del Tribunale Fallimentare a stipulare detto contratto; 2) gli estremi bancari per effettuare il bonifico delle somme dovute per gli anni 2016-2017, nonché, al rilascio della concessione, il canone relativo all'anno 2018;

n) solo a tale stato della procedura -e dunque del tutto ignorata la procedura di evidenza pubblica di cui al punto 2 del presente atto- in data 10 dicembre 2017 l'odierna appellata Monaco Marine ha presentato la propria autonoma istanza per rilascio di concessione demaniale di almeno trent'anni relativa alle aree di cui è giudizio.

Nel contempo, in data 11 dicembre 2017, Mondo Marine ha inoltrato ad ADSPMLO nota in cui veniva integrata la documentazione già in precedenza presentata, con la quale si chiariva, tra l'altro, che la Palumbo Savona Superyacht era una società controllata dalla Palumbo Group S.p.A. e che quest'ultima garantiva le dotazioni economiche e finanziarie necessarie alla conduzione del contratto di affitto con Mondo Marine S.p.A.;

o) in data 14 dicembre 2017, Mondo Marine ha inoltrato ad ADSPMLO la comunicazione con cui la medesima aveva delegato la Millenium Partecipazioni S.r.l. al pagamento delle somme dovute per i canoni 2016 e 2017, nonché della somma di euro 246.960,60 per canone anticipato relativo all'anno 2018 (nota prot. 11117 del 14/12/2017);

p) sulla base di tutte queste premesse, con Delibera del Comitato di Gestione di ADSPLO del 20 dicembre 2017 prot. 104/3.1/2017 veniva espresso parere favorevole in merito all'autorizzazione ex art. 45 bis del codice della navigazione relativamente alle attività oggetto di futuro eventuale affidamento da parte di Mondo Marine a Palumbo Savona Superyacht e, pertanto, in data 28 dicembre 2017, il Presidente di ADSPMLO, con la licenza reg. 136 SV, rilasciava a Mondo Marine la

concessione per il mantenimento e l'uso del complesso per nautica da diporto costituito da capannone, manufatti, travel lift, banchina, aree di piazzale e una catenaria di ormeggio ubicata nello specchio acqueo antistante la banchina nord-est del bacino portuale di Savona per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2021, salva la clausola risolutiva di cui si appresta a dire. Il canone previsto era indicato in euro 937.290,04 ed era, tra l'altro, espressamente previsto che *"... la presente licenza è assolutamente condizionata alla presentazione, entro il 30 giugno 2018, di adeguato piano industriale nonché all'approvazione, entro la medesima data, del piano concordatario..."* ;

q) con atto acquisito il 28 dicembre 2017, inoltre, il Presidente di ADSPMLLO ha autorizzato Mondo Marine ad affidare, ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., alla Palumbo Savona Superyacht la gestione delle attività presenti presso il complesso di nautica da diporto di cui è causa (doc. 24 del ricorso);

r) infine, con sentenza del Tribunale Fallimentare di Savona n. 1/2018, depositata il 2 gennaio 2018, Mondo Marine veniva dichiarata fallita (doc. 25 del ricorso);

s) avverso gli atti relativi alla procedura di affidamento della concessione e di autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, Monaco Marine proponeva il ricorso al Tar Liguria, deciso con la sentenza impugnata;

t) in data 7 aprile 2018, i curatori del Fallimento Mondo Marine comunicavano di voler avviare la procedura competitiva per la cessione del ramo di azienda esercitato all'interno del bacino portuale di Savona, concesso in affitto a Palumbo Savona Superyacht S.r.l. ;

u) in risposta a tale comunicazione, in data 20 aprile 2018 ADSPLO ha precisato che: *"questa Amministrazione ha già ricevuto istanza di concessione demaniale sul compendio demaniale marittimo di cui si discute con decorrenza 1/1/2018 o diversa data di liberazione delle aree medesime, la quale sarà oggetto di pubblicazione ex art. 18 reg. Cod. Nav., anche ai fini di cui all'art. 37 Cod. Nav."*

In relazione a quanto sopra, ha comunicato che l'eventuale aggiudicatario dell'asta fallimentare relativa al ramo di azienda esercitato all'interno del bacino portuale di Savona, comprendente

impianti, macchinari, attrezzature, scorte di magazzino, marchi d'impresa e i rapporti di lavoro pendenti, avrebbe potuto diventare concessionario del compendio demaniale marittimo solo nel caso in cui, a seguito di confronto comparativo di cui al richiamato art. 37 Cod. Nav., lo stesso risultasse il più proficuo utilizzatore del bene demaniale a seguito della partecipazione alla procedura demaniale curata da ADSPMLO.

Quest'ultima ha quindi richiesto di inserire nella procedura che il Fallimento si apprestava a svolgere, clausole conformi ai due capoversi che precedono a tutela delle prerogative e degli interessi dell'Ente, rendendole note ai terzi interessati e specificando altresì che pende ricorso al TAR Liguria per l'annullamento della concessione rilasciata in data 28/12/2017" (cfr. Nota ADSPMLO Prot. N. 0010022/P);

v) in data 11 maggio 2018 il Fallimento Mondo Marine avviava la procedura competitiva per la vendita del ramo di azienda operante nel bacino portuale di Savona, con termine fino al 13 giugno per la presentazione delle offerte;

z) con provvedimento del 17 maggio 2018, il Presidente di ADSPMLO ha ordinato la pubblicazione fino al 20 giugno 2018 dell'istanza di Monaco Marine finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima, invitando altresì entro il medesimo termine coloro che potessero avervi interesse a presentare le osservazioni che si ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti e/o istanze concorrenti. Nel medesimo provvedimento veniva altresì comunicato che la valutazione della più proficua utilizzazione e dell'uso di più rilevante interesse pubblico sarebbe stata effettuata sulla base di alcuni criteri, esposti in ordine decrescente di importanza;

ab) contro tale atto, che ha ordinato la pubblicazione della propria istanza, Monaco Marine ha proposto ricorso al TAR R.G.R. n. 122/2018, con domanda cautelare, lamentando l'illegittimità dei criteri di selezione indicati nell'atto dispositivo della pubblicazione;

ac) in data 18 giugno 2018 un'altra società, Rodriguez Yachts S.r.l., ha impugnato l'avviso di gara, ottenendo decreto cautelare (n. 00140/2018 REG. PROV. CAU) del Presidente del Tar, che ha disposto "la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di gara di ADSPMLO in data 7 maggio 2018";

ad) entrambe le istanze cautelari, all'esito della discussione in Camera di Consiglio in data 7/7/2018, non hanno trovato accoglimento, mentre è stata fissata l'udienza pubblica di discussione del merito in data 7/11/2018;

ae) nelle more Palumbo si è resa acquirente, sia pure sotto condizione risolutiva, dell'azienda di Mondo Marine ed ha presentato istanza concorrente nel procedimento ex art. 37 cod. nav. radicatosi sulla base dell'avviso di pubblicazione dell'istanza di concessione pluriennale di Monaco Marine;

af) peraltro, in considerazione della condizione risolutiva di efficacia posta alla concessione per licenza 28/12/2017 (per la data del 30/6/2018) e dell'impossibilità di presentare il piano colà previsto, sia per il provvedimento cautelare interinale assunto dal Presidente del TAR Liguria, sia per la pendenza del procedimento di comparazione, il Fallimento Mondo Marine ha chiesto, al fine di assicurare la continuità dell'azienda e dell'utilizzo del bene demaniale, il rinnovo dei titoli concessorio e subconcessorio; rinnovo che ha ottenuto il parere favorevole del comitato di gestione ed è stato assentito con i relativi titoli in data 29/6/2018, anch'essi gravati con atto di motivi aggiunti nel ricorso R.G.R. 122/2018 di cui sopra;

ag) con sentenza n. 811/2018, pubblicata in data 8/10/2018, il TAR Liguria Sezione I ha deciso il ricorso R.G.R. n. 122/2018 di Monaco Marine e relativi motivi aggiunti (con cui sono stati impugnati gli atti di concessione temporanea e provvisoria in favore del Fall. Monaco Marine e di subconcessione in favore di Palumbo e, dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità per difetto di posizione legittimante della ricorrente all'impugnativa, e dopo aver ritenuto improcedibile il ricorso originario per il venire meno dell'efficacia dei titoli con lo stesso impugnati, ha accolto tre dei motivi aggiunti, annullando gli atti di concessione (fino al 31/12/2018, data di presumibile conclusione della procedura comparativa in corso) e di subconcessione temporanea in favore di Palumbo.

ah) ADSPMLO, all'uopo intimata dalla ricorrente in primo grado, ha posto in essere gli atti di invito allo sgombero e all'immediata riconsegna delle aree occupate, sulle quali in oggi l'azienda, rilevata da Palumbo, svolge la sua attività.

ai) Palumbo, che aveva ritenuto di non costituirsi in primo grado, gravemente danneggiata da tale sentenza e dagli atti adottati in esecuzione della stessa, la ha impugnata dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso RGR 8628/2018, pendente dinanzi alla V Sezione in attesa di fissazione.

al) Nelle more la procedura comparativa radicata dall'istanza di Monaco Marine è proseguita.

am) In esito alla stessa, sulla base di un'approfondita istruttoria e di ampia motivazione sulle istanze concorrenti presentate da Monaco Marine, Rodriguez e Palumbo, sulla base dei criteri indicati nell'atto di pubblicazione 5/2018, è stata preferita la istanza di Palumbo.

an) Conseguentemente ADSPMLO ha rigettato le istanze di Monaco Marine e di Rodriguez, mentre ha accolto quella di Palumbo.

ao) Contro i pertinenti atti decisorii di ADSPMLO ha proposto motivi aggiunti Rodriguez, in sostanza riproponendo le censure già svolte con il ricorso introduttivo (e così pure ha fatto Monaco Marine, con coevo ricorso deciso con sentenza 412/2019 pubblicata in pari data).

In particolare il TAR Liguria:

a) ha disatteso le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti;

b) ha respinto il ricorso introduttivo finalizzato a contestare i criteri fissati dall'Autorità Portuale per la procedura di comparazione, censurati perché asseritamente non conformi a legge e/o generici (punto 7 della sentenza);

c) ha invece accolto i motivi aggiunti tesi, a sindacare la specifica valutazione comparativa, ritenendo che in relazione al parametro normativo "del più rilevante interesse pubblico" richiamato dall'art. 37 Cod. Nav. gli atti formati fossero carenti di istruttoria e di motivazione con riguardo ai seguenti elementi:

- che l'immediata riattivazione del cantiere, con la conseguente possibilità di dare lavoro ai dipendenti, costituisca un motivo assorbente del decidere, senza chiarire l'eventuale possibilità di attivare i cosiddetti ammortizzatori sociali;

- la preferenza riconosciuta alla Palumbo Savona Superyachts in relazione al numero di commesse acquisite sarebbe stata motivata con la carente esposizione di dati finanziari da parte dell'interessata,



senza precisare se tale asserita mancanza non potesse essere chiarita in sede di soccorso istruttorio, un'opzione che la menzionata previsione dell'art. 37 Cod. Nav. sicuramente non esclude. In tal senso la p.a. avrebbe potuto meglio apprezzare il divario quantitativo tra le diverse proposte, traendo da tali dati nuovi elementi a corredo della decisione assunta;

- la distinzione operata in merito alla qualificazione e all'esperienza dei dipendenti che i due soggetti interessati hanno dichiarato di poter occupare ha avuto rilievo decisivo, ed è stata tale da sormontare il numero assoluto di dipendenti che la ricorrente si era obbligata ad occupare.

a.p) detta sentenza del TAR Liguria è stata appellata davanti al Consiglio di Stato con ricorso RGR 4453/2019 sia dalla Società istante sia da AdSPMLO e sia anche in via incidentale da Monaco Marine;

a.r) analoga sentenza del TAR Liguria n. 413/2019 resa su ricorso di Rodriguez Yacht Italy in impugnativa dei medesimi atti, è stata impugnata dalla istante al Consiglio di Stato con appello RGR 4454/2019;

a.s) dopo aver riunito gli appelli, il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n. 7837/2019 pubblicata in data 14/11/2019 ha respinto gli appelli principali ed incidentali, peraltro, modificando la motivazione delle sentenze di primo grado;

a.t) in particolare secondo la sentenza del Consigli di Stato, ferma la legittimità del procedimento seguito dalla AdSPMLO, sarebbero illegittimi alcuni criteri di valutazione indicati nell'avviso pubblicato da AdSPMLO in data 14/5/2018, con particolare riguardo a specificazioni quali "la più rapida ed integrale operatività del cantiere", il numero ed alla presenza di lavoratori immediatamente impiegati, interventi in impianti ed infrastrutture effettuati nei primi due anni, in quanto idonei a comportare un effetto distorsivo in favore del soggetto acquirente di Mondo Marine con conseguente illegittimità degli atti valutativi a valle dell'avviso;

a.u) quanto sopra, per contro, espressamente ritenendo legittimo il modello procedimentale previsto, prescelto con conseguente rigetto degli appelli incidentali;

a.v) alla luce di tale decisione, è obbligo dell'Autorità di Sistema Portuale darvi attuazione, provvedendo, secondo le regole dell'ottemperanza – alla rinnovazione degli atti ferma la purgazione delle illegittimità riscontrate;

a.w) ai fini di cui sopra, fermi restando gli atti antecedenti, il procedimento deve essere reiterato a partire dalla ripubblicazione dell'avviso 14/5/2018, con la rifissazione dei criteri di valutazione indicati, con la espunzione degli elementi temporali dal Consiglio di Stato ritenuti discriminatori;

a.z.) nelle more del procedimento occorre assicurare la continuità nella utilizzazione del bene demaniale (che, diversamente, resterebbe inutilizzato) e la continuità aziendale della unità produttiva oggi in attività sul compendio, fino alla definitiva chiusura del procedimento di rinnovazione degli atti, secondo quanto sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

chiede


All'AdSPMOL:

1) di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 7837 del 14/11/2019 secondo le modalità sopra indicate;

2) di rilasciare c.d.m. per licenza per l'utilizzo temporaneo delle aree demaniali per la loro destinazione ad attività cantieristica, fino alla finale determinazione sulla rinnovazione del procedimento di comparazione della concessione medesima per atto pluriennale.

Savona, 27/11/2019

Per la Palumbo Superyachts Savona srl

  
**Palumbo Superyachts Savona srl**  
**Amministratore Unico**

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: palumbosavona@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
A: [ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it](mailto:ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it), [segreteriagenerale@pec.porto.genova.it](mailto:segreteriagenerale@pec.porto.genova.it)  
CC:

Ricevuto il: 27/11/2019 04:08 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Palumbo Superyachts Savona S.r.l. - Istanza  
ADSPMLO\_27.11.2019

Priorità: normale

Istanza AP\_27.11.2019.pdf(1654523)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPT SENT  
ITEMS

Buon pomeriggio, con la presente si trasmette quanto in oggetto. Distinti saluti Palumbo  
Superyachts Savona S.r.l.

## Certificato del messaggio

Il messaggio contiene una firma digitale.

### CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

Messaggio di posta certificata Il giorno 27/11/2019 alle ore 16:08:14 (+0100) il messaggio "Palumbo Superyachts Savona S.r.l. - Istanza ADSPMLO\_27.11.2019" è stato inviato da "palumbosavona@legalmail.it" indirizzato a: ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it segreteriagenerale@pec.porto.genova.it Il messaggio originale è incluso in allegato. Identificativo messaggio: 073DE673.02432304.AD67D805.66774753.posta-certificata@legalmail.it L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. -----

----- Certified email message On 27/11/2019 at 16:08:14 (+0100) the message "Palumbo Superyachts Savona S.r.l. - Istanza ADSPMLO\_27.11.2019" was sent by "palumbosavona@legalmail.it" and addressed to: ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it segreteriagenerale@pec.porto.genova.it The original message is attached. Message ID: 073DE673.02432304.AD67D805.66774753.posta-certificata@legalmail.it The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

Sezione n.1

(text/html; charset=ISO-8859-1) Nome file:Allegato senza nome 1(3 kB)

Sezione n.2

(message/rfc822; name=postacert.eml) Nome file:postacert.eml(2 MB)

Sezione n.3

(application/xml; charset=UTF-8; name=daticert.xml) Nome file:daticert.xml(1010 bytes)

Sezione n.4

(application/pkcs7-signature; name=smime.p7s; smime-type=signed-data) Nome file:smime.p7s(5 kB)